



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. 7051 del 31.05.2022

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE (art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Felice Iracà

e

l'avv. Chiara Pagliuso Fabiano, [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito indicato "collaboratore").

VISTO:

- Decreto n. 2561 del 12/03/2021 con il quale il Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo in coerenza e conformità alle finalità istituzionali che la legge regionale ha conferito ad Azienda Calabria Lavoro, ha affidato all'ente strumentale l'espletamento di attività di assistenza tecnica funzionali Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e turismo" per la gestione amministrativa e tecnica degli avvisi pubblici avviati e da avviare nell'annualità 2021, con specifico riferimento alle misure di politica attiva per il lavoro, finanziate nell'ambito di piani e programmi regionali afferenti al FSE;
- Convenzione n. 9078 del 14/04/2021, sottoscritta tra la Regione Calabria nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo ed Azienda Calabria Lavoro rappresentata dal Direttore Generale pro tempore;
- Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 34 del 29 giugno 2021 di recepimento del sopra menzionato Decreto;
- Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n.42 del 18 agosto 2021 per la costituzione di una banca dati di esperti, da cui attingere per l'affidamento di incarichi esterni di supporto e assistenza per la realizzazione dei progetti affidati e in corso di affidamento all'Ente, nonché come supporto per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- Decreto n. 19 del 21 febbraio 2022 con cui è stato approvato AVVISO per la selezione di n. 12 esperti per Assistenza tecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare - PAC Calabria 2007-2013 – Scheda II.17 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE.
- Decreto n. n. 27 del 17 marzo 2022 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione per la manifestazione d'interesse sopra citata;
- Decreto n. 51 del 19/05/2022 con cui è stata approvata la graduatoria AVVISO per la selezione di n. 12 esperti per Assistenza tecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare





AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

- PAC Calabria 2007-2013 – Scheda II.17 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE.

ART. 1

Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento della prestazione

La committente conferisce al professionista l'incarico di esperto middle Rendicontatore, Profilo F.

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà, di norma, presso gli uffici della Cittadella Regionale, sede del Dipartimento interessato, e si rimanda al Settore competente l'organizzazione delle attività del consulente giusto supporto specifico nella esecuzione delle attività di verifica e nella gestione amministrativo contabile degli avvisi pubblici finalizzati all'implementazione delle misure di politica attiva, attivate e da attivare, al fine di garantire una tempestiva attuazione degli strumenti, un adeguato impatto delle policy, l'accelerazione della spesa ed il rispetto delle tempistiche previste.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Decorrenza e durata

Il contratto di collaborazione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30/11/2022.

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con 15 gg di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo previsto.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 3

Compenso

Il corrispettivo per ciascuna delle figure richieste è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti per le prestazioni da rendere. Il corrispettivo lordo sarà pari agli importi fissati nella tabella di cui art. 9 dell'avviso imminente.

2



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Il compenso indicato è da intendersi IVA (se dovuta) esclusa e onnicomprensivo di ogni altro onere o tassa dovuta al professionista. Parimenti le spese di eventuali trasferte sono a carico del professionista selezionato. Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà di prorogare l'efficacia dei contratti degli esperti sopra indicati, fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali senza integrazioni del compenso.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Le giornate massime mensili eseguibili sono pari a 15 (quindici).

ART. 4

Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 5

Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute se previsto dal regime fiscale al quale aderisce il professionista.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 7

3



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 9

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 10

Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL visionabile sul sito istituzionale di Azienda, ciò vale ai fini di notifica.

Reggio Calabria,

Il professionista

[Redacted signature area]

Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario straordinario
Dott. Felice Iracà

